



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Soccombenza reciproca: quando sussiste?

La *soccombenza reciproca* di cui all'art.92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo. Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

NDR: in argomento Cass. 22381/2009, 21684/2013 e 3438/2016.

## **Tribunale di Milano, sentenza del 18.6.2021**

*...omissis...*

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.6.2014 e non è stata notificata.

Tenuto conto del periodo di sospensione feriale all'epoca vigente (45 giorni), il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello (art.327 c.p.c.) scadeva il 4.2.2015, e in tale data è avvenuta la notifica dell'atto di citazione in appello (circostanza non contestata).

L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché tardivo è dunque infondata e frutto di una errata modalità di calcolo (in parte a mesi in parte a giorni).

Neppure è fondata la eccezione di inammissibilità per violazione di quanto stabilito dall'art.342 c.p.c..

Sebbene in modo non sempre chiaro e preciso, l'atto di appello contiene illustrazione delle plurime ragioni di doglianza e individuazione delle parti di sentenza che sono contestate.

Il XX, sin dall'introduzione del giudizio, ha dato atto del già avvenuto integrale risarcimento del danno all'autovettura, pur senza indicare l'entità del risarcimento, e la domanda risarcitoria ha avuto ad oggetto il danno alla persona e per spese mediche.

Nel corso del giudizio di primo grado, è poi emerso (produzioni di ZZ all'udienza del 20.5.2014) che il XX ha ricevuto un risarcimento dell'importo concordato di € 800,00 per danni all'autovettura (paraurti posteriore) ed altro di € 3.060,00 (doc.39 fascicolo primo grado appellante).

Il contrasto tra le parti riguarda la imputazione di tale ultimo pagamento che secondo ZZ è relativo al danno alla persona, secondo XX ai "danni alle cose" come riportato nell'atto di offerta di pagamento (sempre doc.39 fascicolo primo grado appellante).

E' opportuno chiarire che ZZ, sin dalla sua costituzione, ha eccepito di aver già risarcito interamente anche il danno alla persona e pertanto non convince la affermazione difensiva dell'attore- appellante che non sarebbe stato contestato il riferimento al danno alle cose del pagamento di € 3.060,00 contenuto nell'atto di offerta.

Il primo motivo di appello attiene alla valutazione fatta dal primo giudice, nel merito, nella parte in cui ha ritenuto erronea la predetta dicitura ("danni alle cose"), ha riferito il pagamento ai danni alla persona e ha ritenuto congruo e soddisfacente l'importo versato.

La decisione è condivisibile, pur rendendosi necessaria una integrazione della motivazione.

Si osserva: l'offerta in questione nella parte in cui, in calce e dopo la firma dell'assicuratore, riporta la dicitura "danni alle cose", diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non riveste i caratteri della confessione stragiudiziale né di quella giudiziale; l'appellante ha riconosciuto che, prima della introduzione del giudizio, la assicurazione aveva risarcito il danno all'autovettura per l'importo di € 800,00, come poi emerso nel corso del giudizio; la predetta somma risulta congrua rispetto alla tipologia dei danni riportati dalla vettura del XX al solo paraurti posteriore e analiticamente indicati nella relativa relazione sul cui esito è stato concordato il quantum risarcitorio (cfr constatazione amichevole, doc.1 fascicolo primo grado appellante e documenti allegati al verbale udienza di primo grado del 20.5.2014); la corresponsione anche di altra, diversa e ben maggiore somma per il medesimo titolo, non ha alcuna ragione né fondamento logico, oltre a presentarsi affatto sproporzionata rispetto alla entità dei danni all'auto; il perito della assicurazione, all'esito della visita del 27.9.2010 (doc.1 fascicolo primo grado appellata), ritenute stabilizzate le lesioni, ha indicato la invalidità permanente nella misura del 3%, una temporanea al 75% per 7 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni, con esclusione della loro incidenza sulla capacità lavorativa. La somma offerta (e versata) di € 3.060,00 è molto vicina alla quantificazione del danno non patrimoniale che in base alle indicazioni del perito e liquidato secondo i criteri vigenti all'epoca (tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate per l'anno 2010 come da decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27.5.2010) risulterebbe di € 3.191,07.

La sentenza impugnata pertanto merita conferma nella parte in cui ha ritenuto "congrua e soddisfacente" la somma di € 3.060,00 versata prima del giudizio a titolo di risarcimento dei danni fisici. Il danno non patrimoniale va valutato in tutte le sue componenti e liquidato unitariamente, considerati tutti gli aspetti di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale; nel caso di specie la parte interessata non ha indicato alcun elemento concreto e specifico a sostegno della

pretesa di un 'aumento' del risarcimento per 'danno morale'. Resta così superata la relativa doglianza di non valutazione, da parte del primo giudice, della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale diverso dal biologico.

L'appellante lamenta inoltre che il giudice di pace non abbia considerato, omettendo qualsiasi motivazione, la domanda di risarcimento delle spese mediche.

Si conviene che il primo giudice non ha in alcun modo valutato la predetta richiesta.

Tuttavia la stessa è solo parzialmente fondata.

Nessun documento attestante spese mediche è stato portato dal XX all'esame del perito medico legale dell'assicurazione che lo ha visitato. Possono comunque trovare riconoscimento spese per complessivi € 275,89 (€ 180,00 visita ortopedica del 1.12.2009; € 35,89 e € 60,00 per accertamenti strumentali del 10 e 15.12.2009), come da documenti prodotti (docc.17, 18 e 19 fascicolo primo grado appellante), ritenutane la compatibilità e la necessità rispetto ai danni alla persona riportati dal sinistro, rilevabili dal verbale di pronto soccorso, e valutata la loro prossimità temporale all'incidente.

La spesa sostenuta per la consulenza medico legale di parte (doc.20 e 21 fascicolo primo grado appellante), la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, non concorre nel danno da risarcire ma rientra tra quelle che la parte vittoriosa può vedersi rimborsate quale spesa processuale, fatta salva la esclusione, se ritenute eccessive o superflue, o la compensazione (cfr Cass. n.84/2013; Cass. n.1771/2014; Cass. n.3380/2015).

Rientrando dunque tra le spese processuali, ricade nella compensazione come meglio precisato in seguito.

L'appellante lamenta infine che il primo giudice abbia ommesso di valutare e indicare le ragioni del mancato riconoscimento delle competenze legali della fase stragiudiziale e della compensazione delle spese del giudizio.

Per le spese della fase stragiudiziale, la sentenza impugnata riporta una considerazione scarsamente intellegibile ("compete al legale di parte attrice, qualora non sia stato provveduto successivamente alla liquidazione del capitale, la corresponsione degli onorari che nella missiva erano 'da concordarsi'") e che non considera che il legale non è 'parte' del giudizio.

Le spese del giudizio sono state compensate senza alcuna motivazione; tuttavia la doglianza dell'appellante non risulta comprensibile posto che il primo giudice, dopo aver ritenuto soddisfatta ogni pretesa risarcitoria dell'attore prima dell'introduzione del giudizio, coerentemente avrebbe potuto porre a suo carico le spese della controparte, poiché il giudizio non avrebbe dovuto essere promosso.

Della decisione di compensazione in quella sede, il XX non aveva dunque alcun motivo di dolersi.

Peraltro, anche alla luce dell'esito del presente appello, appare corretta la compensazione di tutte le spese.

La soccombenza reciproca di cui all'art.92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo (Cass. ord. n. 22381/2009; Cass. ord. n. 21684/2013 e ancor più di recente Cass. sent. n. 3438/2016).

Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Nel presente giudizio, le domande dell'appellante hanno trovato accoglimento solo in parte infinitesimale: si configura quindi una ipotesi di soccombenza reciproca in una delle forme indicate.

Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'impugnazione e ad integrazione della sentenza del primo giudice, ZZ viene condannata al pagamento in favore di XX della somma di € 275,89 a titolo

di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, oltre rivalutazione e interessi dalle date dei singoli esborsi come sopra indicati.

Spese interamente compensate.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Mi. XX avverso la sentenza n.8493/2014 del 20.6.2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna ZZ s.p.a. (ora *omissis*) al pagamento in favore di XX della somma di € 275,89 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, oltre rivalutazione e interessi dalle date dei singoli esborsi come indicati in motivazione; conferma nel resto la sentenza impugnata e rigetta ogni altra domanda; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

